REGOLAMENTO (CEE) N. 1121/90 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 1990

relativo alla concessione dell'indennità compensativa alle organizzazioni di produttori per i tonni consegnati all'industria conserviera nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1495/89 (2), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 10,

considerando che l'indennità compensativa prevista all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa, a determinate condizioni, alle organizzazioni di produttori di tonno della Comunità per i quantitativi di tonno consegnati all'industria conserviera durante il trimestre civile cui si sono riferiti i rilevamenti dei prezzi, quando il prezzo medio trimestrale sul mercato comunitario e il prezzo franco frontiera sono simultaneamente inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria del prodotto considerato;

considerando che l'analisi della situazione sul mercato comunitario ha evidenziato che, per alcune specie e presentazioni del prodotto considerato per il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1989, sia il prezzo medio trimestrale di mercato che i prezzi franco frontiera di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 sono stati inferiori al 93 % del prezzo alla produzione comunitaria in vigore, stabilito dal regolamento (CEE) n. 3862/88 del Consiglio, del 9 dicembre 1988, che fissa, per la campagna di pesca 1989, il prezzo alla produzione comunitaria per i tonni destinati alla fabbricazione di prodotti del codice NC 1604 (3);

considerando che i quantitativi che possono beneficiare dell'indennità compensativa ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3796/81, non possono in alcun caso superare nel trimestre considerato i limiti di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo;

considerando che sia nel caso dei tonni albacora di peso non superiore a 10 kg, sia in quello dei tonni albacora di peso superiore a 10 kg, i quantitativi venduti e consegnati all'industria conserviera stabilita sul territorio doganale della Comunità, durante il trimestre considerato eccedono il 110 % di quelli venduti e consegnati durante lo stesso trimestre delle campagne di pesca 1984, 1985 e 1986; che queste quantità eccedono i limiti menzionati al paragrafo 4, terzo trattino dell'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81; che occorre quindi limitare il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità e determinare i quantitativi assegnati a ciascuna organizzazione di produttori interessata, in proporzione alle rispettive produzioni nel corso dello stesso trimestre delle campagne di pesca dal 1984 al 1986;

considerando che è opportuno decidere, in conformità del regolamento (CEE) n. 2381/89 della Commissione, del 2 agosto 1989, che stabilisce le modalità d'applicazione relative alla concessione dell'indennità compensativa per i tonni destinati all'industria conserviera (4), di concedere l'indemnità compensativa per il periodo dal 1° aprile al 30 giugno 1989, per i prodotti considerati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i mercati dei prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indennità compensativa di cui all'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 3796/81 è concessa durante il periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 1989, per i prodotti e nel limite degli importi di seguito stabiliti:

Prodotti	Importo massimo dell'indennità, ai sensi dell'articolo 17 bis, paragrafo 3, primo e secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3796/81 (ECU/t)
Albacora interi di peso superiore a 10 kg	140
Albacora interi di peso non superiore a 10 kg	127

(1) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(2) GU n. L 148 dell'1. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 345 del 14. 12. 1988, pag. 6.
(4) GU n. L 225 del 3. 8. 1989, pag. 33.

Articolo 2

1. Per i prodotti definiti di seguito il volume globale dei quantitativi che possono beneficiare dell'indennità è così limitato :

— Albacora interi di peso superiore a 10 kg : 27 104 t
— Albacora interi di peso non superiore a 10 kg : 2 256 t.

2. Tali quantitativi sono ripartiti tra le organizzazioni di produttori interessati conformemente a quanto disposto in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 1990.

Per la Commissione
Manuel MARÍN
Vicepresidente

ALLEGATO

Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di certe specie e presentazioni di tonni che possono beneficiare dell'indennità compensativa, e calcolo dell'importo massimo conformemente all'articolo 17 bis, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/81

1. Albacora di peso superiore a 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	5 720	572	—	6 292
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	8 902	890	—	9 792
Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	10 018	1 002	—	11 020
Quantitativi totali (t)	24 640	2 464	—	27 104

2. Albacora di peso non superiore a 10 kg

Organizzazione di produttori	Quantitativi indennizzabili (t)			Quantitativi totali (t)
	al 100 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 95 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 secondo trattino)	al 90 % (articolo 17 bis, paragrafo 6 terzo trattino)	
Organización de Productores Asociados de Grandes Congeladores (OPAGAC)	725	73	—	798
Organización de Productores de Túnidos Congelados (OPTUC)	1 094	109	—	1 203
Organisation de Producteurs de thon congelé (ORTHONGEL)	232	23	—	255
Quantitativi totali (t)	2 051	205	—	2 256